

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 177 del 11/02/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI AM TRUST EUROPE
LIMITED N. ITOMM1100059 – LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 2.8.2011 – B.S.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'afferimento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Considerato che con nota prot. n. 17871 del 2.8.2011 la Sig.ra B.S. – tramite il legale di fiducia (Avv. Flavia Del Boca) - ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in esito ad intervento eseguito in data 7.2.2005 presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di Gallarate, e successive prestazioni sino all'8.6.2009;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Dato atto che la suddetta istanza è stata trasmessa alla compagnia assicurativa Am Trust Europe Limited, ai sensi della polizza n. ITOMM11000159, con validità per il periodo 30.06.2010 – 30.06.2013, e retroattività sino al 30.6.2005, che prevede la gestione diretta - con oneri a proprio carico - da parte della compagnia in condivisione con l'Azienda, ed una franchigia contrattuale di € 30.000,00 applicata per ogni sinistro RCT riconducibile alla responsabilità professionale sanitaria, denunciato nel periodo di validità della polizza;

Considerato che con nota prot. n. 19537 del 1.9.2011 la Compagnia ha precisato che non avrebbe preso in carico il sinistro qualora si fosse dimostrato che l'infezione lamentata fosse collegata al primo intervento del 7.2.2005, in quanto fuori dal periodo di retroattività della polizza di riferimento;

Dato atto che, a seguito istruttoria, il sinistro è stato respinto dalla Compagnia Am Trust Europe con nota prot. n. 11234 del 9.5.2012, in quanto le eccezioni sollevate fanno riferimento all'intervento chirurgico effettuato il 7.2.2005, e pertanto fuori dalla garanzia di retroattività della polizza di che trattasi;

Vista la nuova istanza pervenuta al prot. n. 38346 del 17/08/2017, dall'Avv. Stefano Mantovani di Borgosesia in nome e per conto di B.S., del marito e dei due figli, per il risarcimento dei danni subiti da B.S. a seguito di intervento eseguito in data 7.2.2005 presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di Gallarate;

Visti i verbali del Comitato Valutazione Sinistri agli atti della S.C. Affari legali e delle Assicurazioni:

- n. 35 del 27.3.2018 e n. 38 del 7.6.2018, dai quali si evince – tra l'altro – che l'organismo, dato atto che il danno risulta fuori garanzia assicurativa in quanto il primo intervento chirurgico risale ad un periodo antecedente la validità della copertura (retroattività al 30.6.2005), ed esaminato il sinistro in oggetto mediante la disamina delle relazioni medico legali e specialistiche redatte dai medici legali dell'Azienda, ha ritenuto compromessa la responsabilità dell'Ente, ed ha autorizzato l'Avv. Paolo Piana a proporre a titolo conciliativo un importo onnicomprensivo di € 250.000,00,
- n. 40 del 4.7.2018 e n. 41 del 12.9.2018 dai quali si rileva l'opportunità per l'Ente di definire transattivamente il sinistro, ravvisando l'assoluta convenienza per l'interesse dell'Amministrazione dell'importo messo a disposizione, in ragione della ben più elevata esposizione patrimoniale in caso di esito giudiziale della controversia;

Preso atto che, a seguito di contatti con il legale di controparte, si è giunti ad un accordo per la definizione del sinistro di che trattasi e che con nota prot. n. 49856 del 16.10.2018 l'Avv. Paolo Piana ha trasmesso atto di transazione e quietanza, sottoscritto dalla danneggiata, dal marito e dai figli, che prevede il pagamento

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

dell'importo totale onnicomprensivo lordo di € 225.000,00 oltre alla somma di € 25.000,00 a titolo di contributo alle spese legali, comprensivi di oneri ed accessori, da corrispondere direttamente all'Avv. Stefano Mantovani di Borgosesia dietro presentazione di fattura elettronica, a tacitazione definitiva del sinistro nell'ambito del mandato conferito dal Comitato Valutazione Sinistri;

Richiamata la nota acquisita al prot. n. 5311 del 5.2.2019, con la quale l'Avv. Piana esprime parere di congruità dell'importo da riconoscere a controparte a titolo di spese legali, quantificate nella misura di € 25.000,00 secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come specificato nel citato parere a cui si rinvia per relazione formale e sostanziale;

Vista la proposta n. 67/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, atteso il pubblico interesse, di procedere al pagamento a favore della Sig.ra B.S., del marito e dei due figli dell'importo di € 225.000,00 a titolo di risarcimento danni, come da atto transattivo e di liquidare all'Avv. Stefano Mantovani di Borgosesia l'importo complessivo di € 25.000,00, comprensivo di oneri ed accessori a seguito emissione di fattura elettronica;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 67/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni riportate in premessa che qui si approvano, di prendere atto di quanto disposto dal Comitato Valutazione Sinistri con verbali n. 35/2018, 38/2018, 40/2018 e 41/2018 in merito – tra l'altro - al sinistro del 2.8.2011, relativamente al risarcimento del danno subito dalla sig.ra B.S., in esito ad intervento eseguito in data 7.2.2005 presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di Gallarate;

2° - di procedere, atteso il pubblico interesse, al pagamento a favore della Sig.ra B.S., del marito e dei due figli dell'importo di € 225.000,00 a titolo di risarcimento danni, come da atto transattivo di cui alle premesse;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

3° - di liquidare altresì all'Avv. Stefano Mantovani di Borgosesia l'importo complessivo di € 25.000,00, comprensivo di oneri ed accessori a seguito emissione di fattura elettronica;

4° - di prendere atto della conseguente rinuncia da parte della Sig.a B.S. e dei famigliari alla richiesta di risarcimento presentata e ad ogni qualsiasi pretesa comunque riconducibile al sinistro meglio indicato in premessa nei confronti dell'Azienda;

5° - di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per quanto di competenza ai sensi dell'art. 53 R.D. del 12.07.1934 n. 124;

6° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 250.000,00 al bilancio 2019 come segue:

- € 225.000,00 al conto 202210040 "Fondo per accantonamenti per franchigie in autoassicurazione";
- € 25.000,00 al conto 705140022 "Patrocini legali" - (Sottobudget 2019003055/AGL);

7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente